

Publicato il 26/10/2018

N. 02165/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01757/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 *cod.* *proc.* *amm.*;
sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2018, proposto da:
Giuseppe Giuffrida, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino (pec
girolamorubino@pec.it) e Rosario De Marco Capizzi (pec
avv.demarcocapizzi.rosario@pec.it), con domicilio eletto presso lo Studio Legale
Rubino sito in Palermo, via Oberdan n. 5;

contro

Il Comune di Cattolica Eraclea, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Pietro Bisconti (pec pietro.bisconti@legalmail.it), con
domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, Via
Sammartino n. 45;

nei confronti

Giuseppe Alagna e Pasqua Francaviglia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della Delibera n. 30, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Cattolica
Eraclea in data 31/08/2018, con la quale il Consiglio Comunale del Comune di
Cattolica Eraclea, nel corso della seduta del 28.08.2018, ha provveduto alla

approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Rendiconto del Bilancio Esercizio Finanziario 2017 e relazione illustrativa”;

- ove occorra, di ogni altro atto presupposto e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cattolica Eraclea, con le relative deduzioni difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018, i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame il Sig. Giuseppe Giuffrida, nella qualità di consigliere del Comune di Cattolica Eraclea, ha impugnato la deliberazione n. 30/2018, con la quale il Consiglio Comunale dell'ente locale ha approvato la proposta di deliberazione avente a oggetto “Approvazione rendiconto del bilancio esercizio finanziario 2017 e relazione illustrativa”.

Espone che:

- il Comune intimato non aveva approvato il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2017 entro il termine prescritto dall'art. 227, co. 2, del d. lgs. n. 267/2000, con conseguente nomina, da parte dell'Assessorato regionale

delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, del Commissario *ad acta*, giusto decreto n. 1991/2018;

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 103/2018, ha approvato la proposta di deliberazione in interesse, poi depositata presso la Presidenza del Consiglio comunale in data 22 agosto 2018;

- il giorno successivo la predetta proposta con relativi allegati è stata trasmessa via mail ai consiglieri comunali a cura della Segreteria della Presidenza, con contestuale convocazione dell'organo consiliare per la seduta del 28 agosto 2018 anche per l'approvazione di tale rendiconto.

Esponde anche che, sebbene all'inizio della seduta il ricorrente avesse dato lettura di una nota a firma dei consiglieri di opposizione evidenziando la necessità di una nuova sessione consiliare, il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di deliberazione del rendiconto 2017, di cui chiede l'annullamento articolando la censura di *VIOLAZIONE - FALSA APPLICAZIONE ART. 227, COMMA 2, D.LGS N. 267/2000; VIOLAZIONE - FALSA APPLICAZIONE ART. 227, COMMA 2 BIS, D.LGS N. 267/2000; VIOLAZIONE - FALSA APPLICAZIONE ART. 109 BIS O.R.EE.LL.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E RAGIONEVOLEZZA*: la deliberazione è stata assunta in violazione del termine di venti giorni di cui all'art. 227, co. 2, del d. lgs. n. 267/2000, posto a presidio dell'attività dei consiglieri.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con il favore delle spese.

B. – Si è costituito in giudizio il Comune di Cattolica Eraclea, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato; e evidenziando il pregiudizio potenzialmente derivante dalla sospensione della deliberazione impugnata.

Il Presidente del Consiglio Comunale e il consigliere comunale indicati in epigrafe, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti.

C. – Parte ricorrente, con istanza depositata in data 22 ottobre 2018, ha chiesto il rinvio al merito della trattazione della causa.

D. – Alla camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e il ricorso è stato posto in decisione.

E. – Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata alle parti dal Presidente del Collegio, in occasione della predetta udienza, e non impedita dalla presentazione dell'istanza di rinvio al merito.

Deve, sul punto, essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza, che si condivide, secondo cui sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. anche nelle ipotesi in cui il difensore di parte ricorrente abbia dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare o - come nel caso in esame - abbia chiesto un rinvio al merito, atteso che “...*uniche cause ostative a tale definizione sono quelle, non sussistenti nel caso di specie, enunciate dalla disposizione del codice del processo ora citata, e cioè il difetto del contraddittorio e la non completezza dell'istruttoria, che spetta al collegio decidente apprezzare, nonché la dichiarazione della parte circa la volontà di «proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione»...*” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3718).

Come rilevato anche dalla giurisprudenza di primo grado “*secondo l'ormai consolidata interpretazione della giurisprudenza (da ultimo, TAR Veneto, III, 23 luglio 2018, n. 799, che*

in motivazione richiama C.d.S. Sez. V, 28 luglio 2015 n. 3718), cui la Sezione ritiene di aderire, “La rinuncia all’istanza cautelare non è prevista dall’art. 60 C.P.A. quale causa ostativa alla definizione del giudizio con sentenza immediata e, pertanto, non preclude la definizione del giudizio con tale tecnica decisoria: la possibilità che il G.A. chiuda il processo con sentenza immediata presuppone, a ben vedere, solo la proposizione dell’istanza cautelare, ma non anche la permanenza dell’interesse della parte (o delle parti) alla decisione di tale domanda.

La tassatività dei motivi ostativi, individuati dall’art. 60 C.P.A., alla definizione del merito della causa («uniche cause ostative a tale definizione», secondo Cons. St. 3718/2015), comporta che i difensori delle parti devono essere consapevoli che nella camera di consiglio che era stata fissata (e che dunque ormai sarà celebrata) per la decisione dell’istanza cautelare questa non sarà vagliata, perché rinunciata, ferma restando la possibilità che il Collegio decida invece, nel merito, la controversia”; inoltre “alla luce dei generali principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che presiedono all’istituto di cui all’art. 60 C.P.A., tenuto altresì conto del principio di continenza secondo cui il più (sentenza che definisce il giudizio) contiene il meno (ordinanza cautelare che detta una regolamentazione provvisoria degli interessi in gioco in attesa della sentenza) deve ritenersi che il Collegio, investito della domanda cautelare, laddove ritenga la causa matura per la decisione e non sussistano cause ostative (necessità di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, etc.), possa definire la causa nel merito ex art. 60 C.P.A., ancorché l’interessato abbia rinunciato all’istanza cautelare.” (in termini già TAR Puglia, Bari, III, 13 gennaio 2012 n. 178)...” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 settembre 2018, n. 586).

F. – Ciò premesso in rito, nel merito il ricorso non è fondato.

In base a un consolidato orientamento della giurisprudenza:

- la normativa, di cui il ricorrente assume la violazione, deve essere interpretata in un’ottica sostanzialistica, di talché restano del tutto irrilevanti le violazioni formali o procedurali poste a presidio delle prerogative del consigliere comunale, allorché lo stesso sia stato posto nelle condizioni di esercitare consapevolmente il

proprio *munus* e, comunque, non abbiano chiarito in che misura la violazione formale abbia inciso sulle prerogative inerenti l'ufficio (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 luglio 2018, n. 429; Catanzaro, 20 luglio 2017, n. 1156; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 novembre 2015, n. 3269; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 23 maggio 2012, n.1029);

- *“l’omissione o il ritardo nel fornire ai consiglieri dell’ente locale gli atti presupposti ad una proposta di delibera non costituisce lesione del diritto allo “jus ad officium” e quindi non legittima il consigliere alla proposizione del ricorso, restando la sua tutela affidata all’espressione a verbale del proprio dissenso...”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610).

Applicando i su esposti principi al caso in esame, osserva il Collegio che:

- la documentazione relativa alla proposta di deliberazione è stata depositata in data 22 agosto 2018 presso la Presidenza del Consiglio comunale per l'esame da parte dei consiglieri;

- il ricorrente ha partecipato alla conferenza dei capigruppo del 23 agosto 2018, dal cui verbale risulta che il Presidente del Consiglio comunale ha stabilito la data della seduta consiliare per l'approvazione del rendiconto, fissata per il 28 agosto 2018, senza che il ricorrente abbia ritenuto di esprimere l'eventuale dissenso; richiedendo, piuttosto, l'invio via mail della documentazione annessa alla proposta di deliberazione nello stesso giorno della riunione (cioè il 23 agosto); evenienza poi verificatasi (cfr. verbale della conferenza, prodotto dal Comune);

- il predetto ha consapevolmente deciso di non partecipare alla seduta consiliare, all'inizio della quale ha dato lettura di una nota, neppure prodotta nel presente giudizio, per poi abbandonare l'aula;

- in ogni caso - e tale dato è troncante - non chiarisce in che modo la scansione temporale per il deposito della documentazione relativa al rendiconto abbia inciso concretamente sull'attività dello stesso; né, d'altro canto, ha dedotto di non avere potuto consultare il materiale documentale o approfondire qualche aspetto della

stessa documentazione, la quale, come chiarito, è stata inviata via mail lo stesso giorno della conferenza dei capigruppo su espressa richiesta dei predetti.

Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza del provvedimento impugnato.

G. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del Comune di Cattolica Eraclea; nulla deve, invece, statuirsi nei riguardi delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Cattolica Eraclea, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese nei riguardi delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO